Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

# PREMESSA

La presente Relazione illustrativa si compone di tre parti, dedicate, rispettivamente, alla **riforma del processo penale** (**Parte Prim**a), alla **riforma del sistema sanzionatorio penale** (**Parte Seconda**) e all’introduzione di una **disciplina organica della giustizia riparativa** (**Parte Terza**). Le tre parti della relazione illustrano gli interventi di riforma contenuti nello schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1), recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021).

L’intervento di riforma della **giustizia penale**, delegato al Governo, è particolarmente ampio e articolato. Lo schema di decreto legislativo si compone di **novantanove articoli**, che introducono nuove disposizioni e intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici. Si tratta di una riforma ampia, organica e di sistema. Per agevolare la lettura dello schema di decreto legislativo, la presente relazione illustrativa è suddivisa per **aree tematiche di intervento**. Per ciascuna area sono riportate, per comodità di lettura, le disposizioni oggetto dello schema di decreto, unitamente ai riferimenti normativi alla legge delega e alle corrispondenti disposizioni attuative. Nei testi delle disposizioni riportate nella relazione, sono evidenziate in grassetto le parti modificate o aggiunte; in barrato quelle soppresse.

Lo schema di decreto legislativo e la relazione illustrativa sono stati predisposti anche sulla base dei contributi di **sei gruppi di lavoro**, composti da qualificati esperti, **costituiti dalla Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia** con decreti ministeriali del 28 ottobre 2021 e del 14 aprile 2022.

Il **filo conduttore degli interventi** di riforma è rappresentato dall’**efficienza del processo e della giustizia penale**, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’U.E. nonché del raggiungimento degli **obiettivi del P.N.R.R.**, che prevedono **entro il 2026** la **riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio**. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a **completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021** (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Gli **interventi attuativi della legge delega attraversano l’intero processo penale**, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale.

Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la **transizione digitale e**

**telematica del processo penale**, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. La

**digitalizzazione della giustizia penale** e lo **sviluppo del processo penale telematico** rappresentano aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.

Una seconda area di intervento attiene alla fase delle **indagini**, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall’inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice, esercitando l’azione penale.

La stessa logica propulsiva e selettiva informa le modifiche riguardanti l’**udienza preliminare, il giudizio di primo grado e le impugnazioni,** ove gli interventi sono stati calibrati avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle **garanzie del giusto processo** (in tal senso, ad esempio, si muove la radicale rivisitazione del processo *in absentia,* ma anche le importanti novità rappresentate dalla introduzione della udienza “filtro” nel procedimento mediante citazione diretta e dal regime delle contestazioni suppletive) e alle esigenze di **efficienza ed efficacia dell’accertamento processuale** (cui concorrono, tra le altre, le misure di incentivazione all’accesso ai procedimenti speciali, le regole per la riassunzione della prova nel caso di mutamento del giudice, le forme semplificate di trattazione “cartolare” delle impugnazioni, fatta sempre salva la possibilità per le parti di ottenere la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata).

Gli interventi sul **sistema sanzionatorio** rispondono a una duplice, concorrente

finalità:

* 1. **diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene** (*riforma delle pene sostitutive* delle pene detentive brevi – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria sostitutiva – applicate dal giudice di cognizione all’esito di un’udienza di *sentencing* e immediatamente esecutive dopo il giudicato); *riforma delle pene pecuniarie principali* (multa e ammenda), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento, in linea con i modelli maggiormente diffusi in Europa;
  2. **incentivare la definizione anticipata del procedimento** attraverso i riti alternativi (estensione dell’area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive), la sospensione con messa alla prova, l’archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, la remissione della querela, l’estinzione del reato (e delle contravvenzioni in particolare) a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie. Ancora, gli interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli relativi al processo, consentono di: **ridurre le impugnazioni** (inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità); **rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione** (riduzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di cognizione, con conseguente **riduzione del numero e della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi**, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione); **incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene**

**pecuniarie**, oggi a livelli estremamente bassi e non più accettabili. L’idea guida che ha ispirato le modifiche al sistema sanzionatorio, nei limiti consentiti dalla legge delega, è in definitiva che **un processo che sfocia in un’esecuzione penale inefficiente non è un processo efficiente**, come gli obiettivi della legge delega e del P.N.R.R. impongono.

Gli interventi in tema **di giustizia riparativa**, infine, disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che **si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale**. In linea con la **Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE)** – e con la **Dichiarazione di Venezia adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa il 13 dicembre 2021**, durante il semestre di Presidenza italiana – la giustizia riparativa viene infatti definita nello schema di decreto legislativo come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla **risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.** La giustizia riparativa **concorre all’efficienza della giustizia penale** in vario modo: agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; **incentiva la remissione della querela**; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; **riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali**, rappresentando **un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità**.

# - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

# SEZIONE I - INDAGINI PRELIMINARI

## Iscrizione e trattazione delle notizie di reato - art. 1, co. 9, lett. i) e p) - s).

* 1. **La nozione di *notitia criminis* - art. 1, co. 9, lett. p).**

**Art. 1, comma 9, lett. p) della legge delega:** «*precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni*».

*Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato*

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ~~nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta~~, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.**, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**

**1*-bis*. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.**

1. ***ter*. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1*-bis*, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.**

**V. art. 15, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

L’art. 1, comma 9, *lettera p)* della legge delega affida al legislatore delegato il compito di definire la nozione di notizia di reato, stabilendo i criteri in base ai quali il pubblico ministero è tenuto a provvedere alla relativa iscrizione nel registro.

Tale definizione assume particolare importanza al duplice fine di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza del termine delle indagini preliminari e di offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice che - come previsto dalle successive lettere q) e r) della delega - viene ora chiamato a valutare la tempestività dell’iscrizione.

Come già osservato nella *Relazione* al testo della legge delega, nella generale prospettiva di introdurre efficaci forme di controllo sulla gestione dei tempi delle indagini, viene altresì perseguito l’obiettivo di sottrarre il momento delicato di iscrizione della notizia di reato – intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva – a un duplice rischio: da un lato, quello di considerare tale atto un mero adempimento formale, con conseguente possibile iscrizione di notizie di reato generiche (che dunque propriamente tali non sono) e di soggetti raggiunti da meri sospetti, con possibili effetti pregiudizievoli nei loro confronti; dall’altro, il rischio speculare di richiedere, ai fini dell’iscrizione, requisiti troppo stringenti, con la conseguenza di ritardare sia il termine di decorrenza delle indagini, sia l’attivazione

delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini. A tale riguardo, in particolare, va rilevato che il più generale diritto alla conoscenza attiva di indagini a proprio carico dovrebbe essere inteso in senso funzionale al diritto di difesa ed al diritto di essere informato in termini brevi circa la natura ed i motivi dell’accusa, coerentemente con l’art. 6 par. 3, lett. a) CEDU e art. 14 n. 3 lett. a) del patto internazionale sui diritti civili e politici, così come in ambito nazionale debba valere l’art. 111, co. 3, Cost., anche al fine di assicurare “le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni” nel corretto allineamento con l’art. 1 lett. b) d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101, recante attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, con specifico richiamo al considerando 28. Pertanto, considerato che l’iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale convivono una componente “oggettiva” - qual è la configurazione di un determinato fatto (“notizia”) come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa - e una componente “soggettiva”, rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere, si sono individuati, per un verso, i presupposti per l’iscrizione nel registro delle notizie di reato e, per altro verso, i requisiti necessari per l’iscrizione del nominativo della persona - se identificata – alla quale la notizia stessa debba essere attribuita.

Quanto al profilo oggettivo, rielaborando uno spunto nato in seno alla Commissione Riccio, la notizia di reato è stata definita - nel comma 1 del novellato art. 335 - come la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare il requisito della determinatezza: dunque, esse sono indicate solo ove risultino; ovviamente, ove dovessero essere individuate in epoca successiva, l’iscrizione andrà in tal senso integrata.

Quanto all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito (attualmente disciplinata all’interno del vigente comma 1), i requisiti sono precisati nel nuovo comma 1*-bis* dell’art. 335 c.p.p.: il nominativo va iscritto quando, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «*indizi a suo carico*». Tale espressione, mutuata per coerenza sistematica dall’art. 63 c.p.p., vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria.

Da ultimo, con il nuovo comma 2*-bis*, è stato attribuito al pubblico ministero, ove non si sia provveduto tempestivamente alle iscrizioni previste dai due commi precedenti, il potere di indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata. La previsione, che traduce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure, ha l’obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l’attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle successive lettere q) e r) della delega.

## La «retrodatazione» dell'iscrizione a istanza di parte - art. 1, co. 9, lett. q).

**Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega:** «*prevedere che il giudice, su richiesta motivata*

*dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’interessato che chiede la retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato abbia l’onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta*».

***Art. 335-quater c.p.p. – Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato.***

1. **La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione, che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.**
2. **La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.**
3. **La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.**
4. **Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.**
5. **Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.**
6. **Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.**
7. **Nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.**
8. **In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.**
9. **Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare.**
10. **L’ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586.**

**V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

Nel costruire il nuovo istituto si è partiti dalla constatazione che la legge delega non consente di costringere sempre all’interno del procedimento principale il nuovo strumento di garanzia. Lo si desume dal fatto che, secondo la delega, la richiesta difensiva dev’essere avanzata entro un termine che decorre «*dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione*»: un *dies a quo* individuato in questo modo

potrebbe anche trovarsi nel bel mezzo dell’indagine (si pensi, per limitarsi ad un unico esempio, all’ipotesi in cui l’interessato venga a conoscenza dell’atto che può fondare l’istanza a seguito di un deposito disposto in base all’art. 366), ossia in un momento in cui mancherebbe lo “spazio” per avanzare la domanda. È stato perciò indispensabile introdurre un procedimento incidentale ad hoc.

Il nuovo incidente è regolato nel comma 6 dell’art. 335*-quater* secondo linee che puntano a non appesantire: in questa chiave si spiegano il mancato coinvolgimento della persona offesa e le cadenze del contraddittorio, che per regola sarà meramente cartolare; è stata tuttavia fatta salva l’eventualità in cui il giudice senta il bisogno d’approfondire alcuni aspetti fissando un’udienza camerale.

L’introduzione di un procedimento incidentale di sindacato sulla tempestività dell’iscrizione, potenzialmente idoneo a produrre effetti di rilievo sulla base cognitiva del giudizio, ha posto problemi di coordinamento con il procedimento principale e con altri procedimenti incidentali che siano aperti o imminenti: un coordinamento necessario per ragioni di economia ed anche di razionalità, dovendosi evitare che la valutazione sia sottratta al giudice competente a decidere sul merito e, al tempo stesso, prevenire il rischio di decisioni distoniche.

Anche in questo caso, la questione è stata affrontata in un’ottica di semplificazione: se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l’udienza preliminare o il dibattimento, non c’è bisogno d’innescare l’incidente *ad hoc*; si può e si deve discutere tutto all’interno dell’udienza aperta; in tal senso provvede il comma 7.

È possibile, per altro verso, che sorgano esigenze di raccordo tra lo specifico procedimento incidentale (soggetto a termini piuttosto serrati) ed altri incidenti. S’immagini, ad esempio, che la persona sottoposta all’indagine venga a conoscenza dell’atto che giustifica la retrodatazione in seguito all’emissione d’una ordinanza di custodia cautelare (art. 293, comma 3) nei cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame. Da un lato, è parso iniquo costringerla ad avanzare la domanda di retrodatazione davanti al tribunale della libertà, perché l’udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo sufficiente per stendere una memoria ben argomentata; dall’altro lato, però, è sembrato altrettanto iniquo anche costringerla a formulare in questa sede la richiesta di retrodatazione, perché ciò potrebbe ritardare una decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale. S’è dunque deciso di lasciare all’interessato la scelta della sede più opportuna (comma 5), vietando tuttavia che la domanda possa essere avanzata in entrambe: salvi fatti sopravvenuti, infatti, l’istanza può essere presentata una volta sola (comma 3, ultimo periodo).

A pena d’inammissibilità, la domanda deve indicare le ragioni che la sorreggono e

gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (comma 1); il primo requisito era imposto dalla legge delega; il secondo serve a semplificare il controllo del giudice (che troverà già segnalati gli atti da esaminare) e ad evitare uno stillicidio di istanze: come già s’è accennato, nuove domande sono ammesse, ma solo se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili (comma 3, ultimo periodo).

Il riferimento ad atti «*del procedimento*» non va inteso in senso eccessivamente rigoroso e formalistico ma secondo quella nozione “sostanziale” di procedimento che è

stata disegnata dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. sez. un., 28 novembre 2019,

n. 51, Cavallo).

L’istanza dev’essere avanzata entro venti giorni da quello in cui l’interessato ha avuto facoltà di prendere conoscenza dell’atto che giustifica la retrodatazione; è prevedibile che, nella maggior parte dei casi, il *dies a quo* coinciderà con l’avviso di conclusione delle indagini, ma potrebbe anche scattare prima o dopo (per esempio qualora, durante il dibattimento, il pubblico ministero “travasasse” un atto proveniente da un diverso procedimento, e proprio da quell’atto l’imputato scoprisse d’aver diritto alla retrodatazione).

Secondo la legge delega, la retrodatazione viene disposta quando il ritardo è

«inequivocabile» e «ingiustificato», aggettivazioni che è parso opportuno mantenere inalterate nel comma 2 della nuova disposizione.

I commi finali della disposizione regolano il sindacato sulla decisione del giudice: esso può essere sollecitato sia dall’imputato (nel caso l’istanza sia stata rigettata), sia dal pubblico ministero (nel caso sia stata accolta). Per entrambe le ipotesi – pur ritenendosi necessario, appunto, che la parola finale sul tema sia riservata al giudice chiamato a definire la regiudicanda – si è avvertita l’esigenza concorrente di semplificare la procedura e di stabilizzare al più presto la base cognitiva del giudizio. Di qui la regola (comma 8) secondo cui la parte interessata deve sollecitare il sindacato sulla prima decisione entro determinati termini, stabiliti a pena di decadenza.

## L'ordine di iscrizione ex officio - art. 1, co. 9, lett. r).

**Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega:** «*prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto*».

***Art. 335-ter c.p.p. – Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.***

1. **Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione.**
2. **Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo 335-*quater*.**

**V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

*Art. 415 c.p.p. – Reato commesso da persone ignote.*

1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. ~~Se ritiene che il reato sia da attribuire a~~ ~~persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.~~
3. *~~bis~~*~~. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice~~.
4. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

***(Omissis)***

1. **art. 22, co. 1, lett. i), dello schema di decreto V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**



**Art. 110*-ter* disp. att. c.p.p. Informazione sulle iscrizioni**

* 1. **Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.**

**V. art. 41, co. 1, lett. m) dello schema di decreto**

Per sviluppare i criteri di cui alla *lettera r)* della legge delega, l’art. 335*-ter* riprende e allarga un meccanismo che il codice già conosceva.

L’art. 415, commi 2, secondo periodo, e 2*-bis* (dei quali si prevede l’abrogazione) prevedeva infatti che, nel procedimento a carico d’ignoti, il giudice per le indagini preliminari a cui fosse chiesta l’archiviazione ovvero l’autorizzazione a proseguire le indagini, qualora avesse ritenuto che il reato fosse ascrivibile ad una persona già individuata, ordinasse d’iscriverne il nome nell’apposito registro.

Il precetto viene esteso lungo due direzioni: da un lato, il giudice potrà emettere l’ordine non soltanto in quelle due circostanze ma tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato (si pensi, a esempio, a una richiesta d’intercettazione); dall’altro, la disposizione diventa applicabile anche nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già vi figurano.

Conviene precisare che la prerogativa giudiziale riguarda, in questo caso, unicamente soggetti a cui venga addebitato quello stesso fatto che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice; ove si trattasse di fatti illeciti diversi, potrebbe semmai venire in gioco la disciplina sull’obbligo di denuncia.

Il giudice per le indagini preliminari, peraltro, non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 335 e, quindi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell’esercitare il potere. Per questa ragione s’è previsto che, ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba anche indicargli la notizia di reato ed i soggetti ai quali è ascritta (art. 110*- ter* n. att. c.p.p.); dovrebbe quindi venir meno la prassi di indicare un unico responsabile, seguito dalla dicitura «ed altri».

Si è previsto che l’ordine sia adottato «sentito il pubblico ministero», e ciò al fine di prevenire l’eventualità di iscrizioni che, alla luce di atti di cui il giudice non abbia avuto conoscenza, non appaiano realmente necessitate.

Sebbene sia teoricamente possibile che il giudice emetta l’ordine nel momento stesso in cui emergono gli indizi a carico del soggetto da iscrivere (si pensi al caso in cui un testimone renda dichiarazioni accusatorie nel corso d’un incidente probatorio), in concreto

– di regola – la decisione si baserà sulla valutazione di atti anteriori al provvedimento giudiziale, cosicché bisognerà anche stabilire il momento a partire dal quale decorrono i termini delle indagini. Quanto al soggetto cui attribuire questo compito, si è ritenuto di affidarlo non al giudice ma al pubblico ministero. La soluzione è parsa coerente con

l’impianto codicistico, che riserva appunto al pubblico ministero la prima decisione sulla data in cui è emersa la *notitia criminis*, lasciando al giudice solo un potere di controllo postumo. D’altra parte, almeno se si ritiene che si tratti sostanzialmente d’una retrodatazione, l’assetto opposto sarebbe entrato in attrito con la legge delega, secondo cui la retrodatazione può essere disposta soltanto su domanda.

Il decreto motivato del giudice avrà dunque riguardo al nominativo della persona da iscrivere (e, nel caso d’una pluralità di fatti investigati, al reato che gli si attribuisce), ma non alla data in cui l’iscrizione sarebbe dovuta avvenire. Naturalmente, qualora l’interessato ritenesse che la data individuata dal pubblico ministero non fosse corretta, potrebbe innescare il meccanismo di controllo disegnato dall’art. 335-*quater*.

## 1.5. La neutralizzazione degli effetti extrapenali *in malam partem* - art. 1, co. 9, lett. s).

**Art. 1, comma 9, lett. *s)* della legge delega:** «*prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo*».

***Art. 335-bis c.p.p. - Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi.***

**1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.**

**V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

***Art. 110-quater disp. att. c.p.p. Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative.***

**1. Fermo quanto previsto dall’articolo 335*-bis* del codice, le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale.**

**V. art. 41, co. 1, lett. m) dello schema di decreto**

Il criterio di delega, che riprende testualmente quello indicato alla lettera l-quater) dell’articolato proposto dalla Commissione Lattanzi, risulta chiaramente finalizzato a circoscrivere all’ambito del procedimento penale la rilevanza della valutazione compiuta dal

P.M. al momento dell’iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all’articolo 335 del codice.

Si tratta, senz’alcun dubbio, di uno dei profili più importanti e innovativi della riforma.

Proprio in ragione di ciò, la Commissione ha ritenuto che il principio enunciato nella delega meritasse d’essere riprodotto in un apposito articolo del codice di rito. La disposizione è stata così inserita all’articolo 335*-bis*, sotto la rubrica «Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi». Questa soluzione è stata confermata, precisando che, ad essere precluso, deve essere l'utilizzo, in via esclusiva, del solo dato

relativo all'iscrizione, che, da solo, non può essere posto a fondamento della motivazione di provvedimenti o, in ogni caso, di determinazioni pregiudizievoli per il cittadino.

In proposito, giova premettere che, secondo quanto si legge nella Relazione predisposta dalla Commissione Lattanzi, il legislatore delegato avrebbe dovuto «rived[ere], rimuovendole, le ipotesi normative in cui dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato discenda un effetto pregiudizievole per l’interessato».

In fase di attuazione del criterio di delega si è, tuttavia, dovuto prendere atto di come, in realtà, la dichiarata intenzione “soppressiva” non si sia tradotta in una direttiva di delega volta ad autorizzare interventi di tipo abrogativo sulle norme in questione.

Tali norme, d’altro canto, oltre che non esaustivamente censibili, risultano talora strutturate in modo da accordare rilievo alla sola posizione dell’«indagato» o della «persona sottoposta a procedimento penale» (v., rispettivamente, artt. 463*-bis* cod. civ. e 12, legge 7 luglio 2016, n. 122, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti), senza menzionare quella dell’«imputato», e cioè del soggetto nei cui confronti il

P.M. si sia determinato ad esercitare l’azione penale: sicché, in questi casi, l’intervento “ablativo” (peraltro solo incidentalmente) ipotizzato nel citato passo della *Relazione*, interdicendo effetti pregiudizievoli in relazione a valutazioni ben più pregnanti (e, addirittura, espresse da un giudice: si pensi all’applicazione di una misura cautelare personale), avrebbe finito per esorbitare lo stesso ambito di operatività delineato in via generale per il principio di garanzia introdotto dalla delega.

Ebbene, è alla stregua di tali considerazioni che il nuovo articolo 110*-ter* disp. att. opera una sorta di generale “conversione” del riferimento alla mera sottoposizione ad indagini, cui vengono sostituiti snodi procedimentali più pregnanti, quali l’applicazione di una misura cautelare personale o l’avvenuto esercizio dell’azione penale. E' evidente peraltro, tenuto conto del tenore della nuova disposizione di cui all'articolo 335 *bis* c.p.p., che, ove non ricorrano dette specifiche ipotesi, l'autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.

## 1.5. I criteri di priorità - art. 1, co. 9, lett. i).

**Art. 1, comma 9, lett. i) della legge delega:** «*prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti*».

**Disposizioni di attuazione del C.p.p.**

***Art. 3-bis. Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale***

***1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.***

**V. art. 41, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

***Art. 127-bis. Avocazione e criteri di priorità***

1. ***Nel disporre l’avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte d’appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.***

**V. art. 41, co. 1, lett. o) dello schema di decreto**

L’attuazione della *lettera i)* delega richiedeva, sotto il profilo ordinamentale di intervenire sulla norma contenuta nell’art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.

Nelle more della predisposizione del presente decreto, tuttavia, è stata approvata la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” (in vigore dal 21 giugno scorso), il cui art. 13, comma 1, è intervenuto sui commi 6 e 7 del citato art. 1.

Nella prima disposizione, viene ora prevista - quale contenuto necessario del progetto organizzativo dell’ufficio di Procura - l’individuazione di «*criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili*»; con la seconda, si è attuata la “tabellarizzazione dei progetti organizzativi”, anch’essa richiesta dalla lett. i) della delega, laddove si prevede di allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

Tanto premesso, nello spirito della riforma, si è comunque ritenuto necessario rimarcare anche in sede di disciplina processuale che i criteri di priorità non hanno valenza puramente organizzativa, ma sono destinati a incidere sulle scelte procedimentali del pubblico ministero, sin dall’attività successiva all’iscrizione della notizia di reato.

La sede di intervento è stata quella delle disposizioni di attuazione, dove già risultano allocati i criteri di priorità nella trattazione dei processi (art. 132*-bis* disp. att.).

In quest’ottica, si prevede anzitutto una norma di portata generale, da inserire in apertura del capo dedicato al pubblico ministero, che vincola quest0ultimo al rispetto dei criteri di priorità tanto nella fase delle indagini, quanto al momento dell’esercizio dell’azione penale.

La seconda previsione riguarda specificamente il procuratore generale e stabilisce che, nel disporre l’avocazione facoltativa, questi debba tener conto dei criteri di priorità: ove così non fosse, si arriverebbe al paradosso di consentire al procuratore generale di avocare

un’indagine postergata dal pubblico ministero proprio in applicazione delle scelte di priorità.

## Termini delle indagini e proroga - art. 1, co. 9, lett. c) - d).

**Art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega:** «*modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:*

1. *sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;*
2. *un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;*
3. *un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi*».

*Art. 405 c.p.p. - ~~Inizio dell’azione penale. Forme e termini~~.* ***Termini per la conclusione delle indagini preliminari.***

1. ~~Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando~~ l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto ~~dall’articolo~~ **dagli articoli 406 e** 415*-bis*, il pubblico ministero ~~richiede il rinvio a~~ ~~giudizio entro sei mes~~i **conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è **di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e** di un anno **e sei mesi,** se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.

**V. artt. 22, co. 1, lett. a) dello schema di decreto V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

**Art. 1, comma 9, lett. d) della legge delega:** «*prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini*».

*Art. 406 c.p.p. – Proroga ~~del termine~~* ***dei termini****.*

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, ~~per giusta causa~~ **quando le indagini sono complesse**, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.
2. ~~Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle~~ indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. **La proroga non può essere autorizzata per più di una volta, né per un tempo complessivamente superiore a sei mesi.**

~~2~~*~~-bis~~*~~. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mes~~i

~~2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma~~, ~~590 bis e 612 bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una~~ ~~volta~~.

(*Omissis*)

**V. art. 22, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

*Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari.*

1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque

superare diciotto mesi **o, se si procede per una contravvenzione, un anno.**

(*Omissis*)

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415*-bis*, ~~qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale~~ ~~o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiut~~i ~~dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzat~~i **non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice**.

**V. art. 22, co. 1, lett. c) dello schema di decreto**

L’art. 405, comma 2, è stato modificato conformemente a quanto indicato nel criterio di delega di cui alla **lettera c)**.

Può sin d’ora notarsi che la disposizione, in conseguenza nuova disciplina dei termini di esercizio dell’azione penale (cd. periodo di riflessione: vgs. paragrafo successivo), ha subìto modifiche sia nella rubrica, ora intitolata unicamente ai termini delle indagini preliminari, sia nel comma 1, che è parso opportuno sopprimere e ricollocare nel nuovo art. 407*-bis*, anch’esso rubricato Forme e termini per l’esercizio dell’azione penale.

Quanto al criterio di delega di cui alla **lettera d)**, si è intervenuti sugli articoli 406 e 407 del codice, rispettivamente dedicati alla proroga dei termini di indagine e alla loro durata massima.

La prima disposizione, direttamente investita dalle novità introdotte dalla delega, è stata modificata nel comma 1, al fine di sostituire la complessità delle indagini alla «giusta causa» attualmente prevista quale presupposto per la richiesta di proroga formulata dal P.M.

La possibilità di richiedere solo una volta la proroga del termine ha inoltre comportato la sostituzione del comma 2, la soppressione dei commi 2*-bis* e 2-ter, nonché un intervento di adattamento della previsione dell’art. 407, comma 1. Tale ultima modifica, in quanto maggiormente “conservativa” e di più semplice attuazione, è stata considerata preferibile rispetto alla soppressione dell’intero art. 407, che avrebbe tra l’altro comportato la necessità di modificare le numerose norme - anche extracodicistiche - che rinviano al catalogo di cui al comma 2 e di individuare una diversa collocazione delle disposizioni non immediatamente caducate in conseguenza dell’introduzione delle nuove regole.

Anche l’ulteriore intervento che ha interessato il comma 3 dell’art. 407 trova giustificazione nell’esigenza di un miglior coordinamento (anche lessicale) con le modifiche apportate alla disciplina dei termini di esercizio dell’azione penale, per la cui illustrazione può rinviarsi al successivo paragrafo 4.

## Archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a), b) e t).

## La nuova regola di giudizio per la richiesta di archiviazione - art. 1, co. 9, lett. a).

**Art. 1, comma 9, lett. *a)*, della legge delega:** «*modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

*Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.*

1. ~~Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata~~ **Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero** presenta al giudice richiesta di archiviazione.

(*Omissis*)

**V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 1 dello schema di decreto**

**Art. 125 disp. att. c.p.p. (Richiesta di archiviazione): *abrogare*.**

**V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

Nel dare attuazione al criterio di cui alla *lettera a)*, è innanzitutto parso assolutamente opportuno sopprimere l’art. 125 disp. att. e trasferire nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del P.M. tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell’azione penale, individuandone la sede naturale nell’art. 408, intitolato appunto alla richiesta di archiviazione.

Nel merito, la formula impiegata nel criterio di delega è parsa senz’altro suscettibile di essere travasata senza modifiche o integrazioni nella norma precettiva di attuazione.

Ciò con un’unica e circoscritta eccezione, che tuttavia non afferisce alla sostanza della nuova regola di giudizio costituendo, piuttosto, una conseguenza - per così dire - lessicale della sua formulazione, ora incentrata sul parametro della «*ragionevole previsione* di condanna».

Ed infatti l’avvenuta polarizzazione della disposizione su tale specifico esito del processo ne ha imposto il coordinamento con la necessaria celebrazione del dibattimento in tutti i casi in cui debba essere applicata una misura diversa dalla confisca, secondo quanto già previsto per la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, la cui pronuncia è - come noto - interdetta dall’art. 425, co. 4, del codice: disposizione, quest’ultima, destinata ad essere replicata per l’identico esito decisorio previsto per la cd. udienza filtro, in forza del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 12, lettera f).

In ragione di ciò, a completamento della modifica prefigurata dal criterio di delega, s’è introdotto - quale ulteriore fattore ostativo alla richiesta di archiviazione - la possibilità di esprimere, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, «*una ragionevole previsione [...] di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*».

Quanto, infine, all’intervento operato sul termine entro cui la richiesta di archiviazione dovrà essere formulata, ora ricollocato alla scadenza del cd. periodo di riflessione, può qui rinviarsi alle osservazioni al riguardo svolte nel successivo par. 4.

## L'esclusione della notifica alla p.o. nel caso di remissione della querela - art. 1, co. 9, lett. b).

**Art. 1, comma 9, lett. b) della legge delega:** «*escludere l’obbligo di notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione, di cui all’articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela*».

*Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.*

(*Omissis*)

1. **Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso** ~~L’avviso~~ della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

**V. art. 22, co. 1, lett. e), n. 2 dello schema di decreto**

All’attuazione del criterio di delega, volto a eliminare un adempimento sostanzialmente superfluo dalla procedura di archiviazione, si è provveduto inserendo un’apposita clausola di esclusione in apertura del comma 2 dell’art. 408 («*fuori dei casi di rimessione della querela*»).

## La riapertura delle indagini - art. 1, co. 9, lett. t).

**Art. 1, comma 9, lett. t) della legge delega:** «*prevedere criteri più stringenti ai fini dell’adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale*».

*Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini.*

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalle esigenze di nuove investigazioni. **La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.**
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’art. 335.
3. ***bis*. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.**

**V. art. 22, co. 1, lett. h) dello schema di decreto**

L’art. 1, comma 9, *lettera t)* della legge delega, che impone «*criteri più stringenti ai fini dell’adozione del decreto di riapertura delle indagini*», ha portato a riformulare l’art. 414 c.p.p.

In proposito, giova premettere che - come sottolineato sin dalla *Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di rito* (p. 101) - l’autorizzazione alla riapertura delle indagini «*[va] concessa anche quando non siano emersi nuovi elementi e l’organo d’accusa si limiti a prospettare al giudice un nuovo piano di indagine che può scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti*».

Ebbene, nel dare attuazione all’indicazione di delega, per un verso, è parso opportuno mantenere inalterata tale essenziale caratteristica del provvedimento in questione, per altro verso prevedere che il giudice debba svolgere una valutazione delle «*nuove investigazioni*» prospettate dal pubblico ministero, respingendo la richiesta allorquando «*non [sia] ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale*».

Il criterio di selezione introdotto mira, in tal modo, a escludere la riapertura del procedimento penale in presenza di (positivi) elementi indicativi della sostanziale inutilità delle stesse, così prevenendo i possibili pregiudizi che dalla decisione di riapertura possono conseguire a carico della persona già in precedenza sottoposta a indagini.

Inoltre, al fine di presidiare adeguatamente il rispetto della garanzia in questione, con il nuovo comma 2*-bis* si è previsto che gli atti di indagine compiuti in mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini siano inutilizzabili.



## 4. I rimedi alla stasi del procedimento - art. 1, co. 9, lett. e) - h).

**Art. 1, comma 9, della legge delega:**

1. *prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;*
2. *predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all’articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;*
3. *prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;*
4. *prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale.*

*Art. 405 c.p.p. - ~~Inizio dell’azione penale. Forme e termini~~.* ***Termini per la conclusione delle indagini preliminari.***

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. *(Omissis)*

**V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 407 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari. (Omissis)*

1. *bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415*-bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne ~~dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.~~

**V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

***Art. 407-bis c.p.p. – Inizio dell’azione penale. Forme e termini.***

1. **Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V*-bis* del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.**
2. **Il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell’avviso della**

**conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415*-bis*, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.**

**V. art. 22, co. 1, lett. d) dello schema di decreto**

*Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale*

1. Il procuratore generale presso la corte d’appello **può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari**, ~~se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione ne~~l ~~termine previsto dall’articolo 407, comma 3~~*~~-bis~~* **se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407*-bis*, comma 2, 415*-bis*, comma 5- *quinquies*, 415-*ter*, comma 3**, dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415*- bis*, commi 5*-quater* e 5-*quinquies*, e 415-*ter*, comma 1 e 3.**
2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito **delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415*-bis*, comma 5-*quater***~~della comunicazione prevista dall’articolo 409 comma 3~~.

**V. art. 22, co. 1, lett. g) dello schema di decreto**

*Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.*

1. **Salvo quanto previsto dai commi 5*-bis* e 5-*ter*, prima** ~~Prima~~ della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612*-bis* del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

*(Omissis)*

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice **previsto dal comma 2 dell’articolo 405** ~~per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione~~.

**5*-bis*. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:**

1. **quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;**
2. **quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.**

**5-*ter*. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.**

**5-*quater*. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407*-bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le**

**determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con**

**decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.**

**5-*quinquies*. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-*quater*.**

**5-*sexies.* Nei casi di cui al comma 1-*quater*, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-*ter*.**

**V. art. 22, co. 1, lett. l), nn. 1, 2, 3 e 4 dello schema di decreto**

***Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.***

1. **Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407*-bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria, con facoltà della persona sottoposta a indagini e della persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, di esaminarla ed estrarne copia. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa è altresì immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito, con indicazione delle facoltà loro spettanti. L’avviso contiene altresì l’indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell’avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.**
2. **Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 407*-bis*, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l’avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni.**

**Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa.**

1. **Se dalla notifica dell’avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5*-quater* nonché il comma 5*- quinquies* dell’articolo 415*-bis*. Quando, in conseguenza dell’ordine emesso dal giudice, è notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all’articolo 407*-bis*, comma 2, sono ridotti di due terzi.**
2. **Prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 407*-bis*, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5*-bis* dell’articolo 415*-bis*, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5*-ter* dell’articolo 415*-bis*. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5*-bis* dell’articolo 415*-bis.***

**V. art. 22, co. 1, lett. m) dello schema di decreto**

*Art. 416 c.p.p. Presentazione della richiesta del pubblico ministero (Omissis)*

***2-bis.* Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589*-bis* del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta ~~giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.~~**

**V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 552 c.p.p. Decreto di citazione a giudizio (Omissis)*

**1*-bis*.** Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590*-bis* del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso

~~entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari~~.

*(Omissis)*

**V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 127 disp. att. c.p.p. - Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.*

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello ~~un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale o~~ ~~richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice~~ **i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:**
2. **procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407*-bis*, comma 2, del codice;**
3. **procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo del codice;**
4. **procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)*, nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407*-bis*, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo.**
5. **Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5*-bis* dell’articolo 415*-bis* del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.**
6. **Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:**
7. **le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;**
8. **il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;**
9. **le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;**
10. **il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;**
11. **i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;**
12. **il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.**

**V. art. 41, co. 1, lett. n) dello schema di decreto**

Con i criteri di delega in esame il legislatore delegante ha inteso in parte confermare, in parte modificare e sviluppare, il recente intervento attuato con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando) in tema di controllo sulla tempestività delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale.

Di quell’intervento viene mantenuta, in particolare, l’idea dell’opportunità di riconoscere al pubblico ministero un cd. termine di riflessione, destinato a interporsi tra lo spirare del termine per la conclusione delle indagini preliminari e il concretizzarsi della scelta tra l’esercizio dell’azione penale o l’archiviazione.

I principali profili evolutivi si colgono, invece, innanzitutto nella direttiva impartita al legislatore delegato di individuare «meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [...] di prendere cognizione degli atti di indagine». Una direttiva che, se non sta necessariamente a indicare la volontà di abbandonare la via dell’avocazione, certamente sollecita la ricerca di soluzioni ad essa marcatamente alternative, fondate sulla *discovery* forzosa quale strumento volto per un verso a dissuadere ingiustificati temporeggiamenti decisori del pubblico ministero, per altro verso a favorire l’individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettivi d’essere definiti grazie a possibili apporti conoscitivi ad opera delle “parti” del procedimento.

Un secondo significativo profilo di differenziazione rispetto alla riforma Orlando è

costituito dall’esplicita considerazione di limiti alla *discovery* ulteriori e diversi rispetto al tradizionale, più o meno ampio, richiamo della casistica di cui all’art. 407, co. 2, cod. proc. pen., e segnatamente delle «eventuali ulteriori esigenze di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012», disposizione che individua le ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine penale.

Senza dubbio, tuttavia, l’aspetto di maggior rilevanza è costituito dai criteri di delega in cui si prevede la necessità di introdurre *finestre di giurisdizione*, e cioè interventi del giudice (e, dunque, non più solo del procuratore generale), laddove l’inerzia del pubblico ministero provochi una «stasi del procedimento»: espressione che, come si desume da una lettura coordinata dei criteri di cui alle lettere f), g) ed h), si riferisce ad una situazione di arresto della sequenza procedimentale successiva tanto alla *discovery* forzosa (lett. g) quanto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (lett. h).

Tanto premesso, venendo al dettaglio dell’attuazione delle direttive di delega, quanto al **criterio di delega *sub e)***, relativo all’individuazione di un termine entro cui il P.M. deve determinarsi circa l’esercizio dell’azione penale, si è ritenuto opportuno – come in precedenza accennato – collocare la relativa previsione nell’ambito di un’apposita disposizione di nuovo conio (art. 407*-bis*) che, oltre a riprodurre testualmente rubrica dell’originario articolo 405 (“*Inizio dell’azione penale. Forme e termini*”) e il suo comma 1 (aggiornandolo nel solo richiamo anche al Titolo V*-bis* del Libro VI, in tema di messa alla prova), prevede al comma 2 che «[...] il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2 o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415*-bis*, comma 3 e 4».

Il secondo periodo della disposizione novellata, conformemente alla necessità di modulare la durata del termine «in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari» (come richiesto dal criterio di delega), la prolunga a **nove mesi** quando ricorra taluno dei casi di cui all’art. 407, co. 2. Fermo quanto di seguito sarà rilevato in merito alle possibilità di differire la *discovery*, l’intervento apporta una significativa modifica a quanto attualmente previsto dal comma 3*-bis* dell’art. 407, che - seppur solo per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) - prevede un termine pari a 15 mesi.

Oltre al comma 1 dell’articolo 405, vengono consequenzialmente abrogati anche l’appena citato comma 3*-bis* dell’articolo 407 (in parte sostanzialmente “assorbito” nella nuova disposizione, in parte superato dall’attuazione dei criteri di delega in esame), nonché il comma 2*-bis* dell’art. 416 e il comma 1*-bis* dell’art. 552 in tema di omicidio e lesioni stradali: anch’essi appaiono infatti incompatibili con il criterio di delega in esame, che – come visto – contempla la «gravità del reato» unicamente quale fattore di prolungamento (e non già di abbreviazione) del cd. termine di riflessione.

Un ultimo intervento di adattamento si è reso necessario sul co. 5 dell’art. 415*-bis*, relativo alle attività di indagine eventualmente svolte dal P.M. a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini, disposizione tuttora riferita alla scadenza del «termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di

archiviazione», e da riconnettersi invece alla scadenza del «termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per la conclusione delle indagini preliminari».

I più complessi e articolati interventi di modifica operati in attuazione dei criteri di cui alle **lettere f) e g)**, da un lato, e di cui alla **lettera h)**, dall’altro lato, si comprendono agevolmente ove si considerino, innanzitutto, gli ulteriori profili di differenziazione – per così dire – “sostanziale” delle situazioni che si verificano a seconda che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato o meno notificato.

In quest’ultima evenienza, come accennato, esiste un preliminare problema di *discovery* dell’attività di indagine prim’ancora che di esercizio dell’azione penale, non potendo quest’ultima essere intrapresa nella forma della richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta a giudizio in assenza dell’avviso e della conseguente ostensione degli atti (v., rispettivamente, artt. 416, co. 1, e 552, co. 2). Nel primo caso, invece, ad avviso di conclusione indagini già notificato, l’eventuale inerzia del pubblico ministero riguarda (ormai) solo ed esclusivamente le determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale o l’archiviazione, e non (più) la *discovery*. Può dirsi che, in questo caso, si è di fronte a un’inerzia solo decisionale.

Tanto premesso in linea generale, può ora più nello specifico notarsi che il **criterio di delega sub f)** si raccorda direttamente a quello precedente, facendo riferimento all’ipotesi di infruttuosa scadenza del termine di riflessione e rimettendo, in tal caso, al legislatore delegato il compito di «predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine»: meccanismi che, come s’è accennato, dovranno essere strutturati in modo da «ten[er] conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all’articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012».

La delega si articola, dunque, su due fronti contrapposti, il secondo dei quali funge da limite o comunque condiziona l’operatività dei meccanismi di *discovery*.

Ebbene, quanto a questi ultimi, va subito detto che l’intervento di novella mantiene l’ipotesi di avocazione per inerzia da parte del procuratore generale ex art. 412 cod. proc. pen., che viene peraltro realisticamente riconfigurata in termini di “discrezionalità”. Ulteriori modifiche adattano la disposizione, nonché l’ancillare previsione di cui all’art. 127 disp. att., alla mutata fenomenologia dell’inerzia conseguente al nuovo regime introdotto (v. infra sub 2.6 per l’introduzione dell’art. 127*-bis* disp. att., finalizzato a coordinare le determinazioni del procuratore generale con i criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio di procura).

Viene altresì mantenuto e, anzi, ulteriormente valorizzato il ruolo del procuratore generale nell’apprezzamento dei fattori ostativi all’immediata *discovery*.

Si tratta, anche in questo caso, di un’evoluzione del meccanismo introdotto con il comma 3*-bis* dell’art. 407, che già affida a un decreto motivato del procuratore generale (da comunicarsi al procuratore della Repubblica) la proroga del termine di riflessione nei casi di cui all’art. 407, co. 2, lett. b).

Nell’attuare l’odierna delega, dal momento che in parte qua l’intervento di modifica era destinato a operare nell’ipotesi (fisiologica) di *discovery* conseguente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari prim’ancora che in quella (patologica) da rimediarsi con i «meccanismi procedurali» che saranno a breve esaminati, è parso necessario collocare le nuove disposizioni innanzitutto nell’ambito dell’art. 415*-bis* cod. proc. pen. e, quindi, operare ad esse rinvio in sede di disciplina delle nuove misure.

Sono stati così introdotti i nuovi commi 5*-bis* e 5*-ter*, espressamente fatti salvi dalla clausola di riserva interpolata in apertura della disposizione.

La prima disposizione consente al P.M. di presentare al procuratore generale – ovviamente prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 405, co. 2 – una «richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1», nelle seguenti circostanze:

* 1. quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
  2. quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Il comma 5*-ter* prevede quindi che, nei venti giorni successivi al deposito della richiesta del pubblico ministero, il procuratore generale provveda con decreto motivato.

Al positivo riscontro dei presupposti del differimento, quest’ultimo sarà autorizzato «*per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno*».

In caso contrario, il procuratore generale ordinerà al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di conclusione indagini entro un termine non superiore a venti giorni. In tale seconda ipotesi, copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

Come anticipato, a tali disposizioni rinvia anche il nuovo art. 415*-ter* c.p.p. che, sotto la rubrica *Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari*, riconosce all’indagato e alla p.o. la facoltà di accedere agli atti di indagine nel caso in cui il P.M. non rispetti il cd. termine di riflessione.

In particolare, al comma 1, la nuova disposizione stabilisce che, salvo il tempestivo ottenimento di un’autorizzazione al differimento secondo una procedura essenzialmente analoga a quella - sopra vista - di cui ai co. 5*-bis* e 5*-ter* dell’art. 415*-bis* (e preclusa laddove quest’ultima sia stata già esperita: v. comma 4), una volta scaduto il termine di riflessione senza aver esercitato l’azione penale, o aver richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate debba essere depositata in segreteria, con riconoscimento della facoltà di esaminarla e di estrarne copia alla persona sottoposta a indagini e alla

persona offesa (purché quest’ultima, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini).

Viene altresì previsto che alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa sia fatto notificare apposito avviso di deposito, con cui dovranno essere edotti delle facoltà di cui sopra, nonché dell’ulteriore facoltà di rivolgersi al giudice di caso di «*stasi del procedimento*», introdotta al comma 3 e della quale a breve si dirà.

Dell’avviso di deposito in questione, inoltre, l’ultimo periodo del comma 1 impone la comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello, cui è stato affidato un meccanismo di controllo sull’effettività della *discovery* forzosa, delineato al comma 2.

Ove non riceva la suddetta comunicazione nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di riflessione (scadenza della quale apprenderà attraverso le comunicazioni settimanali effettuate dalle segreterie dei P.M. *ex* art. 127 disp. att.), il procuratore generale sarà infatti tenuto a intervenire o disponendo l’avocazione del procedimento *ex* art. 412, oppure ordinando al procuratore della Repubblica di provvedere al deposito e alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro e non oltre venti giorni.

In tale secondo caso, il decreto di rigetto del procuratore generale andrà notificato in copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa, in modo da facilitare il più tempestivo esercizio delle facoltà loro spettanti anche nel caso in cui il P.M. rimanga ancora inerte o, comunque, non dia tempestivamente corso all’ordine impartitogli dal procuratore generale.

Peraltro, ove quest’ultima evenienza si verifichi, e in particolare quando «dalla notifica dell’avviso indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 [sia] decorso un termine pari a un mese senza il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale» (termine pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2), in attuazione del **criterio di delega sub g)** è stata prevista una di quelle *finestre di giurisdizione* cui s’è sopra fatto cenno, e cioè il diritto della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa

«[di] chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere».

Anche in tal caso, per le medesime ragioni in precedenza viste a proposito dei meccanismi di differimento della *discovery*, la disciplina del rimedio di sblocco della stasi è stata collocata - in attuazione del parallelo **criterio di delega sub h)** - nell’art. 415*-bis*, ai commi 5*-quater* e 5-quinquies, i quali nell’art. 415*-ter* formano quindi oggetto di richiamo (il comma 5*-quater* limitatamente al secondo, al terzo e al quarto periodo: v. comma 3).

La prima di dette disposizioni, riferita in quella sede senz’altro alla scadenza del termine di riflessione (e, in particolare, com’è ovvio, dai commi 4 e 5 dell’art. 415*-bis*), stabilisce:

* che sull’istanza formulata dalla persona sottoposta alle indagini o alla p.o. il giudice provveda, nei venti giorni successivi, con decreto motivato;
* che, in caso di accoglimento, il giudice ordini al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni;
* che, infine, copia del decreto sia comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

La successiva disposizione di cui al comma 5*-quinquies* prevede, inoltre, che il pubblico

ministero debba trasmettere al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso dal primo ai sensi del comma 5-*quater*.

Come detto, tali disposizioni valgono, *mutatis mutandis*, nel caso in cui il pubblico ministero abbia lasciato decorrere infruttuosamente un mese (quattro mesi, nei casi previsti dall’art. 407, co. 2) dalla notifica dell’avviso di deposito di cui all’articolo 415*-bis*, comma 1, o dal decreto emesso procuratore generale della Repubblica ai sensi del comma 2 della medesima norma. In tali evenienze, infatti, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa è riconosciuto il diritto di richiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale e, come detto, si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5*-quater* nonché il comma 5*-quinquies* dell’articolo 415*-bis*. Allorquando, a seguito dell’ordine emesso dal giudice, il pubblico ministero abbia notificato l’avviso di conclusione indagini, si prevede che «*i termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, [siano] ridotti di due terzi*»: ciò, naturalmente, in quanto nelle circostanze considerate non è parso ragionevole riconoscere al pubblico ministero la possibilità di fruire dell’intero termine di riflessione.

Merita infine menzione la disposizione di cui all’art. 415*-bis*, comma 5-sexies, che – a

completamento del meccanismo di *discovery* forzosa di cui criterio di delega sub f) – stabilendo che, nel caso di infruttuoso decorso del periodo di riflessione post 415*-bis*, alla persona offesa che non abbia già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia notificato l’avviso di deposito previsto dall’art. 415-ter, co. 1, e che operino in suo favore le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

## 5. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione - art. 1, co. 24.

**Art. 1, comma 24, della legge delega:** «*Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro*».

**Art. 252*-bis* c.p.p. – Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.**

1. **Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127.**
2. **L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione.**
3. **Il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.**

**V. art. 12, co. 1, dello schema di decreto**

**Art. 352 c.p.p. Perquisizioni.**

*(Omissis)*

1. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. ~~Il pubblico~~ ~~ministero, se ne ricorrono i presupposti nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione~~ **Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.**
2. ***bis*. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252*-bis*, comma 3.**

**V. art. 17, co. 1, lett. d) dello schema di decreto**

Come ricordato nella *Relazione* della Commissione Lattanzi, il criterio di delega in questione è volto «a colmare un vuoto di tutela dell’ordinamento processuale penale italiano messo in luce dalla Corte di Strasburgo (Corte edu, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia), la quale ha ritenuto l’Italia responsabile per aver violato l’art. 8, par. 2 CEDU, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in indagini a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene».

La previsione di uno specifico rimedio è stata circoscritta alla sola ipotesi interessata dalla pronuncia della Corte di Strasburgo, posto che, nei casi nei quali alla perquisizione segua un sequestro, è già disponibile il ricorso per riesame.

In fase attuativa s’è ritenuto che, per quanto il criterio di delega faccia espressamente riferimento al solo caso di perquisizione disposta sulla base di un «decreto», il rimedio dovesse essere riconosciuto anche per le perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 352 c.p.p., seppur nella sola ipotesi in cui sia intervenuta convalida da parte del P.M.

Nell’ipotesi opposta, per la quale la previsione del rimedio sarebbe apparsa evidentemente ultronea, è parso comunque opportuno chiarire che il P.M. debba comunque assumere un provvedimento motivato anche nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti della perquisizione: ciò, essenzialmente, in ragione del tenore testuale del comma 4 della disposizione citata («[i]l pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore, successive convalida la perquisizione«), talora interpretato nel senso che la verifica dell’autorità giudiziaria non sarebbe dovuta nel caso in cui detti presupposti non ricorrano.

Al criterio di delega è stata quindi data attuazione intervenendo con tre distinte disposizioni modificative.

* 1. Il rimedio avverso il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero è stato inserito in un nuovo articolo 252*-bis*, collocato in chiusura del capo II del Titolo III del Libro II del codice e intitolato Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.

La clausola di riserva che apre la disposizione circoscrive l’operatività del rimedio ai soli casi in cui alla perquisizione non sia conseguito un sequestro.

Conformemente al criterio di delega, i soggetti legittimati alla proposizione del rimedio sono stati individuati nella persona sottoposta a indagini e in quella nei cui confronti la perquisizione sia stata disposta o eseguita.

Al riguardo, va notato che, in considerazione della natura impugnatoria del rimedio, ad esso potrà fare ricorso la persona sottoposta a indagini, che non sia stata al contempo destinataria diretta della perquisizione (o delle relative attività esecutive), solo allorquando sussista un suo concreto interesse a far valere l’illegittimità della perquisizione. Tuttavia, trattandosi di un requisito di natura generale (art. 568, co. 4, c.p.p.), è parso superfluo farne espressa menzione nel testo della norma.

Quanto ai motivi per i quali l’opposizione può essere proposta, pur rilevandosi che essi non risultano esplicitamente indicati in alcuna delle norme del codice che al rimedio in questione fanno riferimento (oltre all’art. 263, co. 5, si vedano gli artt. 233, co. 1*-bis*, 366, co. 2, 408, co. 3, 461, co. 1, 667, co. 4, 678, co. 1-ter, c.p.p.), è parso comunque opportuno precisare che – coerentemente con la ratio della sua introduzione – i vizi deducibili sono esclusivamente quelli che attengono ai presupposti sostanziali previsti dalla legge per l’effettuazione della perquisizione, solo in assenza dei quali l’ingerenza nelle libertà del singolo può definirsi “arbitraria”.

A tal fine, al comma 3 della nuova norma s’è previsto che il giudice debba

«accoglie[re] l’opposizione quando accert[i] che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge».

In proposito, giova unicamente aggiungere come la soluzione appena indicata, calibrata in modo da soddisfare pienamente l’interesse dell’opponente all’accertamento dell’illegittimità della perquisizione subìta, senza tuttavia sfociare nell’invalidazione processuale del decreto oggetto di opposizione (e/o delle relative risultanze), è parsa altresì funzionale alla conferma dell’incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui

«l’eventuale illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato [...], o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; né effetti invalidanti sulla utilizzabilità del medesimo atto in funzione probatoria» (così, in tempi recenti, Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, Cataldo, in motivazione, ove si richiamano: Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643-01; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010,

M’Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1,

n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez.

1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01).

Premesso infatti che, come ripetutamente rilevato dalla Corte costituzionale, la disciplina in questione costituisce frutto «di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare» (sentenze n. 252 del 2020 e n. 219 del 2019), nel caso di specie appare del tutto evidente che il criterio di delega in attuazione non solo non consenta, ma addirittura espressamente precluda qualsiasi intervento volto a modificarne l’attuale configurazione.

Con il comma 2 della norma, infine, l’esperibilità del rimedio è stata subordinata al

rispetto di un termine di dieci giorni, mutuato dalle disposizioni in tema di riesame reale (art. 324), cui si è fatto riferimento anche per il dies a quo di decorrenza, che è stato individuato nel momento dell’esecuzione del provvedimento, ovvero nella diversa e successiva data in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione.

Per i residui profili procedurali è stata testualmente riprodotta la formula impiegata nell’articolo 263, co. 5, del codice («possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127»), espressamente richiamato – come visto – nella Relazione della Commissione Lattanzi.

* 1. Gli ulteriori due interventi di modifica hanno interessato, come anticipato, l’articolo 352 c.p.p., dedicato alle perquisizioni eseguite “di iniziativa” eseguite dalla PG.

Al comma 4, per le ragioni viste, è stato sostituito l’inciso finale, prevedendo che il pubblico ministero debba comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.

L’opposizione al decreto di convalida della perquisizione eseguita di iniziativa dalla PG è stata modellata sulla falsariga della disciplina già illustrata e inserita al nuovo comma 4*-bis*.

# SEZIONE II - UDIENZA PRELIMINARE

## 1. I nuovi termini per la costituzione di parte civile - art. 1, co. 9, lett. o).

**Art. 1, comma 9, lett. o) della legge delega:** *«prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l’eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell’articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l’esercizio dell’azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell’articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all’esercizio dell’azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile»*.

*Art. 78 c.p.p. – Formalità della costituzione di parte civile*

(*Omissis*)

**1*-bis*. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.**

(*Omissis*)

**V. art. 5, co. 1, lett. b), n. 2 dello schema di decreto**

*Art. 79 c.p.p. – Termine per la costituzione di parte civile*

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare ~~e, successivamente~~**, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,** fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 **o dall’articolo 554*-bis*, comma 2**.
2. ~~Il termine previsto dal comma 1 è stabilito~~ **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti** a pena di decadenza.
3. **Quando la costituzione può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa** avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

**V. art. 5, co. 1, lett. c) dello schema di decreto**

Già nella *Relazione* della Commissione Lattanzi si osservava che «*nei procedimenti con udienza preliminare, questa rappresenterà il termine ultimo per la costituzione di parte civile dei legittimati, in modo da consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova*».

Come emerge chiaramente dalla Relazione, la prima parte della norma della legge delega è quindi finalizzata ad introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare. Per questo la relativa disciplina è stata inserita nell’art. 79, di cui sono stati modificati i commi 1 e 2 (peraltro, l’interpolazione nella prima disposizione del riferimento all’art. 554*-bis*, così come l’ulteriore modifica del co. 3, rispondono a esigenze di coordinamento con la cd. udienza-filtro: v., sul punto, cap. VI, par. 2).

La seconda parte della norma di delega è finalizzata, invece, a facilitare la costituzione di parte civile, concentrando sul difensore munito di procura il potere di gestire attraverso altre persone la fase di sottoscrivere l’atto relativo. Il legislatore delegante ha previsto, in particolare, che la procura rilasciata ai sensi dell’articolo 122 c.p.p. – la quale legittima all’esercizio del diritto sostanziale di reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato – conferisce al difensore, che sia anche munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. (e sia, quindi, legittimato a stare in giudizio), la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte.

La nuova previsione è stata inserita nell’art. 78 c.p.p., che disciplina le forme della costituzione di parte civile.

Si è, comunque, rilevato che la delega sembra dar vita ad una situazione complessa e particolare.

L’ulteriore persona «coinvolta» nella procedura riceve solo il «potere» di sottoscrivere in luogo del difensore-procuratore, senza che per questo cambi l’identificazione del procuratore, e men che meno quella della parte costituita.

In proposito, si è ritenuto che, anche se la norma si esprime in termini più generali, consentendo di attribuire «ad altri» il potere di sottoscrizione dell’atto, l’unica persona legittimata a stare in udienza in luogo del difensore, e, quindi, a sottoscrivere e depositare l’atto, sia il suo sostituto ex art. 102 c.p.p. In questo senso è stato precisato, quindi, il generico riferimento contenuto nella delega.

La possibilità di affidare il compito concorrente della costituzione in udienza al proprio sostituto è negata, allo stato della legislazione, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 12213 del 2018).

La delega vale dunque ad introdurre un criterio diverso: conferendo al difensore, che rivesta anche la qualifica di procuratore sostanziale, la possibilità di trasferire ad altri il diritto di sottoscrivere l’atto di costituzione, si consente in pratica al professionista di valersi del sostituto anche per il deposito del medesimo atto, così risolvendo le questioni che

attualmente si pongono nei casi in cui il procuratore non possa presenziare personalmente all’udienza.

## 2. I rimedi ai vizi dell'imputazione - art. 1, co. 9, lett. n).

**Art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega:** «*prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell’imputazione, dichiari, anche d’ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d’ufficio, gli atti al pubblico ministero*».

*Art. 421 c.p.p. – Discussione*

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione**, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lett. b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.**

**1*-bis*. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato presente. Quando l’imputato non è fisicamente presente, il giudice rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.**

1. **Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.** Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e

499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

1. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione.
2. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

**V. art. 23, co. 1, lett. g) dello schema di decreto**

*Art. 423 c.p.p. – Modificazione dell’imputazione*

1. Se nel corso dell’udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell’imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l’imputazione ~~e la contesta all’imputato presente. Se l’imputato non è presente, la modificazione~~ ~~della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l’imputato ai fini della contestazione~~.

**1*-bis*. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.**

1. ***ter*. Nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dei commi 1 e 1*-bis*, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 421, comma 1*-bis*.**

*(Omissis)*

**V. art. 23, co. 1, lett. i) dello schema di decreto**



*Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio (Omissis)*

1. *~~bis~~*~~. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica~~ ~~diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che~~ ~~dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindic~~i ~~giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458~~. *(Omissis)*

**V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

Il criterio di delega di cui alla *lettera n)* distingue due ipotesi: la prima si riferisce ad una imputazione “generica”, formulata cioè in violazione dell’art. 417, lett. b), che richiede che l’imputazione contenga l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; la seconda attiene ad una imputazione che, anche solo in parte, non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine, tanto in rapporto alla descrizione del fatto che con riferimento alle norme di legge ritenute applicabili.

Nel caso di imputazione generica, il giudice è tenuto a sollecitare un “intervento integrativo” da parte del pubblico ministero e, laddove l’intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 180 c.p.p.

La nuova previsione sanzionatoria non è stata inserita nella norma che prevede altre ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.), perché la rilevazione del vizio è condizionata alla mancata integrazione del capo d’accusa da parte del pubblico ministero o all’omesso recepimento dell’indicazione giudiziale, e dunque al verificarsi di una condizione negativa che integra il vizio originario dell’atto e si manifesta solo con l’apertura dell’udienza.

Per questo motivo, seguendo l’ideale sviluppo cronologico dell’udienza preliminare, la relativa disciplina è stata inserita nell’art. 421, immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione. In questa fase, infatti, il giudice può rilevare la violazione, di carattere formale, ed esercitare i poteri conferitigli dalla legge delega.

Ove il pubblico ministero ottemperi correttamente all’invito del giudice alla riformulazione, l’imputazione modificata sarà inserita nel verbale di udienza e – come già attualmente previsto dall’art. 423, co. 1 – contestata all’imputato, se presente. Altrimenti, diversamente da quanto oggi avviene e in conseguenza delle modifiche apportate in tema di processo in assenza, il giudice dovrà disporre rinvio ad una nuova udienza, disponendo la notifica del verbale all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (co. 1*-bis*).

Ove, invece, il pubblico ministero non ottemperi, non potendo utilmente darsi corso alla discussione in assenza di una imputazione espressa in forma «chiara e precisa» (art. 417, lett. b), il giudice dovrà dichiarare la nullità e disporre la restituzione degli atti.

A tale ultimo proposito, la modifica del secondo comma dell’art. 421 è stata operata in modo da introdurre la sequenza di celebrazione dell’udienza preliminare una volta esclusa la nullità dell’imputazione. La formulazione adottata, peraltro, consente di riferire il

passaggio anche al caso in cui la nullità sia stata eccepita per ragioni diverse da quelle indicate nel nuovo primo comma, e in particolare per il vizio indicato al comma 1 dell’art.

416 (omissione dell’avviso di conclusione delle indagini o dell’interrogatorio tempestivamente chiesto dall’indagato): restituzione degli atti, nel caso in cui il giudice rilevi la sussistenza del vizio, prosecuzione dell’udienza nel caso concreto. Si ottiene quindi l’effetto di concentrare in apertura della sequenza ogni questione attinente alla validità dell’atto di esercizio dell’azione penale.

Quanto al secondo intervento richiesto dalla norma di delega, la disciplina relativa alla mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l’imputazione è stata, invece, inserita nell’art. 423 c.p.p., dedicato alle modifiche della contestazione.

Al comma 1, è rimasto invariato l’autonomo potere del pubblico ministero di provvedere alla modifica dell’imputazione o alla contestazione di reato connesso ex art. 12, lett. b), c.p.p. Sono state invece trasferite al comma 1*-ter* le regole sulla contestazione della nuova imputazione, individuate attraverso un rinvio all’art. 417, co. 1*-bis*, già in precedenza esaminato. In tal modo, la diversa disciplina ora prevista per l’imputato «non ... fisicamente presente» è stata estesa anche all’ipotesi in cui alla modifica dell’imputazione si pervenga a seguito dell’esercizio del potere sollecitatorio del giudice, previsto dal criterio di delega.

Ovviamente, nella prima fase, l’interlocuzione può essere rimessa al concreto svolgersi della dialettica processuale, mentre solo qualora il pubblico ministero non provveda a sanare la discrepanza segnalatagli, il giudice sarà tenuto a disporre la restituzione degli atti con un provvedimento a questo punto formale, motivato, in cui saranno i profili di non corrispondenza tra le risultanze degli atti e l’imputazione.

Quanto al contenuto del controllo rimesso in questo caso al giudice, la locuzione della delega intendeva coprire sia lo spazio relativo a carenze attinenti alla descrizione del fatto, comprese le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, sia la qualificazione giuridica, come reso esplicito dal riferimento a possibili incongruenze nell’indicazione degli “articoli di legge”. Per questa ragione la norma articolata declina in termini più tecnicamente corretto il duplice spazio di intervento, facendo espressamente riferimento, accanto al controllo sui fatti, anche il controllo sulla

«definizione giuridica».

Ambedue gli interventi rispondono all’esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso.

Il tutto senza contare che proprio il tema dei rapporti tra giudice e pubblico ministero

rispetto all’imputazione intesa in senso lato ha provocato numerose complicazioni, con soluzioni giurisprudenziali controverse e non soddisfacenti, da ritenersi superate dalla nuova norma.

I nuovi poteri attribuiti al giudice dell’udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari rendono superflua la previsione dell’art. 429, comma 2*-bis*, che disciplina una situazione non più suscettibile di verificarsi (la norma, infatti, recita: «Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 485»). L’abrogazione in parola consentirà, oltre tutto, di concentrare la celebrazione del rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista l’udienza preliminare innanzi al GUP, poiché l’imputazione dovrà essere in ogni caso modificata in udienza preliminare dal pubblico ministero e non potrà essere disposta autonomamente dal giudice in sede di decreto di rinvio a giudizio.

## 3. La nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare - art. 1, co. 9, lett. a).

**Art. 1, comma 9, lett. *m)*, della legge delega**: «*modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

*Art. 425 c.p.p. – Sentenza di non luogo a procedere.*

(*Omissis*)

2. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti ~~risultano insufficienti,~~ ~~contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio~~ **non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.**

**V. art. 23, co. 1, lett. l) dello schema di decreto**

Al fine di attuare il criterio di delega di cui alla *lettera m)* si è ritenuto necessario sostituire la nuova regola di giudizio sia alla più generale categoria della “inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio”, sia alle figure specifiche della “insufficienza” e della “contraddittorietà” degli elementi raccolti. Ciò in quanto l’eventuale sopravvivenza di queste ultime, oltre a poter ingenerare dubbi di conformità con il criterio di delega, avrebbe creato un non giustificabile disallineamento rispetto alla regola di giudizio in tema di archiviazione.

# - PROCEDIMENTI SPECIALI

## 1. Applicazione della pena su richiesta delle parti - art. 1, co. 10, lett. a).

**Art. 1, comma 10, lett. a), n. 1 della legge delega**: «*prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare*».

**Art. 1, comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega**: «*ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi*».

**Art. 1, comma 10, lett. a), n. 3 della legge delega**: «*assicurare il coordinamento tra l’articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento*».

*Art. 444 c.p.p. - Applicazione della pena su richiesta*

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. **L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato*.***

(*Omissis*)

1. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, **le determinazioni in merito alla confisca,** nonché ~~congrua la pena indicata~~ **congrue le pene indicate,** ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-*bis*. (*Omissis*)

**V. art. 25, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 445 c.p.p. - Effetti dell’applicazione della pena su richiesta*

(*Omissis*)

1-*bis*. ~~Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è~~ ~~pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve~~ ~~diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.~~ **La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.**

**V. art. 25, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

Per estendere, come richiesto dall’art. 1, comma 10, lett. a), n. 1 della legge delega, i poteri negoziali delle parti alla confisca facoltativa (in ogni caso di patteggiamento) e alle pene accessorie (in caso di patteggiamento allargato), si propongono due interventi.

In primo luogo, si modifica l’art. 444, comma 1 c.p.p., enunciando detti nuovi poteri delle parti, connotati da facoltatività (le parti “possono”, non sono obbligate). Nell’ambito di questo intervento e con riguardo specifico alle pene accessorie, viene fatto salvo il peculiare assetto voluto dall’art. 444, comma 3-*bis,* c.p.p. nella sfera dei reati contro la P.A..

In secondo luogo (e di conseguenza), si interviene sull’art. 444, comma 2 c.p.p., estendendo la verifica del giudice ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie. In particolare, si ritiene che passare dall’attuale singolare (“congrua la pena indicata”) al plurale (“congrue le pene indicate”) sia idoneo a ricomprendere le pene accessorie.

Ulteriori modifiche al rito patteggiato sono illustrate a commento delle innovazioni introdotte in attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. e) e lett. i), in materia di pene sostitutive.

In relazione al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 10, lett. a), n. 2, la volontà della legge delega di incentivare il ricorso ai procedimenti speciali non si è tradotta, per il patteggiamento, in un allargamento degli ambiti oggettivi di accesso al rito. La ricerca di un maggior stimolo a patteggiare risulta pertanto affidata al criterio in materia di confisca e pene accessorie, i cui margini di manovra sono comunque ben delimitati, e al presente criterio in materia di riduzione degli effetti extra-penali.

In particolare, il presente criterio contiene una indicazione precisa (prevedere che la sentenza di patteggiamento «*non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare*») ed una dai contorni più sfumati (prevedere che la sentenza di patteggiamento «*non abbia efficacia di giudicato (…) in altri casi*»).

La prima direttiva è assolta mediante la proposta abrogazione dell’inciso «*salvo quanto previsto dall’articolo 653*» in apertura dell’art. 445, comma 1-*bis* c.p.p., senza che vi sia necessità di intervenire sull’art. 653 c.p.p., che continua a riferirsi alle sole sentenze di assoluzione e di condanna.

Per la realizzazione del secondo obiettivo si propone una formulazione normativa articolata su due livelli.

A un primo livello (art. 445, comma 1-*bis*, primo periodo c.p.p.), si intende sancire l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi.

A un secondo livello (art. 445, comma 1-*bis*, secondo periodo c.p.p.), ricordando la formulazione dell’art. 20 c.p. («*le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa*»), si propone di stabilire che, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie (ciò già avviene *ex lege* sino ai due anni ed avverrà in base ad eventuale accordo di parte sopra i due anni, per effetto del nuovo art. 444, comma 1 c.p.p.), vengono meno anche tutti gli altri effetti penali. Per effetti penali si intendono dunque tutti quegli automatismi discendenti *ope legis* da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali. La formulazione proposta ha il vantaggio per cui non vi è necessità di intervenire su tali leggi speciali, che restano in vigore e continuano ad applicarsi ogni volta che alla sentenza di patteggiamento verranno ricollegate pene accessorie.

Quanto, infine, al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 10, lett. a), n. 3 della legge delega, l’articolo 446 c.p.p. non richiede interventi di adattamento a seguito della disciplina adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge delega, in materia di rito monocratico a citazione diretta. Le necessarie modifiche, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento nei procedimenti a citazione diretta, sono apportate, infatti, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 12, lett. a), attraverso l’interpolazione dell’art. 552, comma 1, lett. f) e la disciplina dettata con il nuovo art. 554 *ter* c.p.p.

## 2. Giudizio abbreviato - art. 1, co. 10, lett. b).

**Art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega**: «*modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*».

**Art. 1, comma 10, lett. b), n. 2 della legge delega**: «*prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione*».

**Art. 1, comma 10, lett. b), n. 3 della legge delega**: «*abrogare il comma 3 dell’articolo 442 del codice di procedura penale e l’articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*».

*Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato*

(*Omissis)*

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1- *bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se**, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,** l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione ~~compatibile con le finalità di economia~~ ~~processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabil~~i **e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale.** In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

(*Omissis*)

6-*ter*. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2. **In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.**

**V. art. 24, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato*

(*Omissis*)

1. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero

presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, ~~commi 3 e 5~~ **commi 3, 5 e 6-ter,** 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

(*Omissis*)

**V. art. 27, co. 1, lett. b), n. 1 dello schema di decreto**

*Art. 442 c.p.p. - Decisione*

(*Omissis*)

**2-*bis*. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.**

1. ~~La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso~~ **Abrogato.** (*Omissis*)

**V. art. 24, co. 1, lett. c) dello schema di decreto V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 676 c.p.p. - Altre competenze*

1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate **e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-*bis***. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell’articolo 667, comma 4.

(*Omissis*)

**V. art. 39, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

*Art. 134 disp. att. c.p.p. - Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso*

~~1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato (442 c.p.p.) è notificata per estratto all’imputato non comparso~~, ~~unitamente all’avviso di deposito della sentenza medesima~~. **Abrogato**

**V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

In attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega, si propongono due modifiche all’art. 438 c.p.p. e una, consequenziale, all’art. 458 c.p.p.

Al comma 5 dell’art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico e relazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto in abbreviato con l’istruzione dibattimentale da svolgersi in dibattimento.

Al comma 6-*ter* il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicito la possibilità di rinnovo, *in limine* al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-*bis* dell’art. 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l’ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-*ter*), in modo da consentire la massima deflazione.

In entrambi i casi si è tenuto conto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria.

Per coerenza sistematica, analogo e consequenziale allineamento si propone per l’art. 458, comma 2, c.p.p. Anche in questo caso, infatti, si tratta di disposizione su cui era

intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 169 del 2003 e che, tuttavia, era stata formalmente “sostituita” dall’ art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l’intervento additivo della Corte costituzionale. Si intende offrire, in tal senso, una soluzione “*maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto”*, raccogliendo una esortazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 (“3.2.- *Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari. Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all'art. 438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.).*

Quanto al criterio di cui all’art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega, la fedele attuazione della delega porta a ritenere applicabile la nuova “diminuente esecutiva” in ogni caso di mancata impugnazione, senza alcun sindacato circa le ragioni di tale omissione.

Nella nuova disposizione, introdotta con l’aggiunta del comma 2-bis nell’art. 442 c.p.p., il riferimento contenuto nella legge delega alla mancata impugnazione “*da parte dell’imputato*” viene ovviamente inteso come mancata impugnazione tanto dell’imputato, quanto del suo difensore. Tale lettura del criterio di delega è imposta da ragioni di ordine letterale, sistematico e logico, considerato che: l’art. 571 c.p.p., nel disciplinare unitariamente la “*impugnazione dell’imputato*”, fa riferimento tanto all’impugnazione *personale* dell’imputato (comma 1), quanto all’impugnazione proposta dal suo difensore (comma 3); il beneficio è riconosciuto in ogni caso di mancata impugnazione dell’imputato, quale che sia lo strumento prescelto (appello o ricorso per cassazione), rendendo evidente che, nel caso di ricorso in cassazione, non possa che riferirsi alla impugnazione del difensore, il solo legittimato a proporlo (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p.); la *ratio* deflattiva dell’intervento – che collega alla acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta - sarebbe totalmente frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega, che consentisse all’imputato di fruire di uno sconto di pena quando l’appello non fosse proposto *personalmente* da lui, ma dal difensore a farlo nel suo interesse.

All’art. 676 c.p.p. è conseguentemente inserita la nuova competenza del giudice dell’esecuzione, secondo il rito *de plano*.

Il criterio di cui all’art. 1, comma 10, lett. b), n. 3 della legge delega, infine, non prevede particolari difficoltà di attuazione. Nell’elenco delle abrogazioni contenute in apposito articolo finale del presente decreto legislativo vengono inserite le disposizioni di cui all’art. 442, comma 3, c.p.p. e l’art. 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

## 3. Giudizio immediato - art. 1, co. 10, lett. c).

**Art. 1, comma 10, lett. c), n. 1 della legge delega**: «*prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, l’imputato possa proporre la*

*richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale*».

**Art. 1, comma 10, lett. c), n. 2 della legge delega**: «*prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, l’imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato*».

*Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso*

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 **o all’udienza prevista dal comma 2-*bis* dello stesso articolo**.

(*Omissis*)

**V. art. 25, co. 1, lett. c), n. 1 dello schema di decreto**

*Art. 456 c.p.p. - Decreto di giudizio immediato*

(*Omissis*)

1. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato**,** ~~ovvero~~ l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 **ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova**. (*Omissis*)

**V. art. 27, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 458 c.p.p. - Richiesta di giudizio abbreviato*

1. (*Omissis*)
2. Il giudice fissa **in ogni caso** con decreto l’udienza in camera di consiglio **per la valutazione della richiesta,** dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3**, ~~e~~** 5 **e 6-ter**, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

**2-*bis*. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5,**

**l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.**

**2-*ter*. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.**

1. (*Omissis*).

**V. art. 27, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto**

***Art. 458-bis c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena***

1. **Quando è formulata la richiesta prevista dall’articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.**
2. **Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l’imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l’articolo 458, comma 2-*ter*.**

**V. art. 27, co. 1, lett. c) dello schema di decreto**



I criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflativo.

A tal fine si intende rendere obbligatoria (“il giudice fissa *in ogni caso*…”), a richiesta dell’imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l’imputato possa — in quel momento — presentare richieste ulteriori, sempre nell’ottica di definire il procedimento.

Si disciplina da ultimo l’eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.

L’intervento sull’art. 446, comma 1 è di mero raccordo con la “nuova” possibilità di chiedere il patteggiamento all’udienza di cui all’art. 458, comma 2.

L’intervento sull’art. 456, comma 2 è volto unicamente a positivizzare il *dictum* della sentenza costituzionale n. 19 del 2020; si è di conseguenza ritenuto di dover menzionare la sospensione del procedimento con messa alla prova come possibile oggetto di richiesta all’udienza camerale anche negli artt. 458 e 458-*bis*. Non vi è viceversa bisogno di sancire il diritto a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in via principale perché ciò è già riconosciuto dall’art. 464-*bis*, comma 2, secondo periodo («*se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1*»).

Quanto alla modifica dell’art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolato con il richiamo anche al comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato atto nell’illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato.

## 4. Decreto penale di condanna - art. 1, co. 10, lett. d).

**Art. 1, comma 10, lett. d), n. 1 della legge delega**: «*prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura penale*».

**Art. 1, comma 10, lett. d), n. 2 della legge delega**: «*stabilire che, nei casi previsti dall’articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell’estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria*».

**Art. 1, comma 10, lett. d), n. 3 della legge delega**: «*assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto*».

*Art. 459 c.p.p. - Casi di procedimento per decreto*

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ~~sei mesi~~ **un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

(*Omissis*)

**V. art. 28, co. 1, lett. a), n. 1 dello schema di decreto**

*Art. 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Procedimento per decreto*

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ~~sei mes~~i **un anno** dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

(*Omissis*)

**V. art. 68, co. 1, dello schema di decreto**

*Art. 460 c.p.p. - Requisiti del decreto di condanna*

1. Il decreto di condanna contiene:

(*Omissis*)

d) il dispositivo**, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-*ter*)**;

(*Omissis*)

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste**;** (*Omissis*)

**h-*ter*) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione**. (*Omissis*)

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. **Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione.** ~~Anche~~ **Il decreto, anche** se divenuto esecutivo**,** non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se **il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,** nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

**V. art. 28, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema di decreto**

Il criterio di cui all’art. 1, comma 10, lett. d), n. 1 della legge delega è chiaro. Il termine di un anno si raccorda col termine, parimenti annuale, di durata delle indagini per i reati diversi dalle contravvenzioni (per i quali varrà il termine più breve semestrale) e dai delitti di cui all’art. 407, comma 2 (per i quali varrà il termine di un anno e sei mesi): cfr. art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega. Alla delega si dà attuazione attraverso la modifica dell’art. 459 c.p.p., che disciplina il procedimento per decreto nel procedimento penale, e della omologa disposizione di cui all’art. 64 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dettata per il procedimento monitorio nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il criterio di cui all’art. 1, comma 10, lett. d), n. 2 è attuato attraverso la modifica del comma 5 dell’art. 460 c.p.p., affinché il prodursi dell’effetto estintivo ivi previsto sia subordinato al pagamento della pena pecuniaria. Nella sua chiarezza, il criterio di delega è stringente e non consente deviazioni rispetto alla sua portata. Il disallineamento che ne risulta, rispetto alla disciplina riservata dall’art. 136 disp. att. c.p.p. al patteggiamento (che subordina i limiti all’effetto estintivo al solo caso di *volontaria* sottrazione alla pena), è giustificato dalla maggiore premialità del decreto penale di condanna rispetto all’applicazione concordata della pena. Il condannato in via monitoria, infatti, non solo beneficia della possibilità di irrogazione di una pena ridotta sino alla metà del minimo edittale, ma, per effetto dell’attuazione del criterio di delega di cui al successivo n. 3) dell’art. 1, comma 10, lett. d), nel caso di pagamento tempestivo e di acquiescenza fruisce di un’ulteriore riduzione di un quinto della pena inflitta. Eventuali distorsioni che la

differente previsione in tema di patteggiamento aveva indotto a paventare in passato (per effetto di opposizioni strumentali al decreto penale di condanna, volte ad accedere all’effetto estintivo, nel caso di insolvibilità del condannato, attraverso il ricorso all’applicazione concordata di pena) sono scongiurate, a seguito della radicale modifica introdotta al sistema di esecuzione delle pene pecuniarie, in attuazione del criterio di delega *sub* art. 1, comma 16.

Quanto al criterio di cui all’art. 1, comma 10, lett. d), n. 3, lo stesso vuole introdurre un ulteriore stimolo, prima che all’acquiescenza, al pagamento immediato della pena irrogata con il decreto penale. In pratica, il giudice nel decreto penale (se non già il P.M. nella sua richiesta) dovrà indicare due somme: quella “intera”, da pagare in esito all’acquiescenza al decreto, e quella ulteriormente ridotta di un quinto, da pagare entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con contestuale rinuncia all’opposizione. Le modifiche all’art. 460 c.p.p. introducono tra le formalità del decreto tali nuovi requisiti.

Per le ulteriori, significative modifiche al procedimento per decreto si rinvia all’attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. e) e lett. i), in materia di lavoro di pubblica utilità.

# - GIUDIZIO

## 1. Nuove contestazioni - art. 1, co. 10, lett. e).

**Art. 1, comma 10, lett. e) della legge delega**: «*coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali*»; **Art. 1, comma 10, lett. f) della legge delega**: «*prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l’imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell’udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione*».

*Art. 519 c.p.p. - Diritti delle parti*

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa **e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.**
2. ~~Se l’imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine~~ ~~per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso~~ l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove a norma dell’articolo 507. **Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove o formulare, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.**
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

**V. art. 30, co. 1, lett. l) dello schema di decreto**

*Art. 520 c.p.p. - Nuove contestazioni all'imputato ~~assente~~* ***non presente***

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato ~~assente~~ **non presente fisicamente in udienza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato**, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.**
2. (*Omissis*)

**V. art. 30, co. 1, lett. m) dello schema di decreto**

*Art. 141 disp. att. c.p.p. - Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova.*

(*Omissis*)

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. **La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.** Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

**V. art. 41, co. 1, lett. q) dello schema di decreto**

La Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina delle nuove contestazioni inizialmente per sancire la possibilità di accedere all’applicazione della pena su richiesta,

all’oblazione ed al giudizio abbreviato in caso di contestazioni c.d. *tardive* o *patologiche*, ossia relative a fatti o circostanze che già emergevano dagli atti di indagine (cfr. sent. n. 265 del 1994, n. 530 del 1995, n. 333 del 2009 e n. 184 del 2014).

Solo più di recente ed in consapevole superamento di tale prospettiva, il giudice delle leggi ha riconosciuto all’imputato analogo diritto di accesso anche in caso di contestazioni c.d. *fisiologiche*, ossia relative a fatti o circostanze emersi per la prima volta in dibattimento, ritenendo la scelta dei riti alternativi da parte dell’imputato come «*una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa*» (sent. n. 237 del 2012, n. 273 del 2014, n. 206 del 2017, n. 141 del 2018, n. 82 del 2019, n. 14 del 2020).

Da ultimo, il lungo percorso di sentenze additive di principio sul rapporto tra modifiche dell’imputazione e diritto di accesso ai riti speciali si è accresciuto di un ulteriore passo, con la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli (C. cost. 14 giugno 2022, n. 146).

Calato in questo quadro, l’intendimento della legge delega è quello di razionalizzare e generalizzare il diritto dell’imputato ad accedere ai riti premiali (segnatamente e nell’attuale contesto normativo: patteggiamento, abbreviato, messa alla prova; l’analogo problema con riguardo all’oblazione trova già soluzione all’art. 141, comma 4-*bis,* disp. att.) in caso di una qualunque modifica dell’imputazione.

Per garantire il risultato si suggeriscono due interventi:

* quello “informativo” all’art. 519, comma 1, norma che enuncia gli avvisi che il giudice dà all’imputato in caso di modifica dell’accusa;
* quello “attributivo” del potere all’art. 519, comma 2, norma che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali).

Nell’art. 519, comma 2 si propone poi la soppressione dell’inciso “a norma dell’articolo 507” per adeguare il comma alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 1992.

La modifica all’art. 520, comma 2, per il caso di nuove contestazioni all’imputato non presente, è conseguente alla modifica all’art. 519. Attesa la necessità di coordinare l’intervento con la nuova disciplina del processo in assenza e di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sull’ambito applicativo della disciplina delle nuove contestazioni, si chiarisce che la disposizione di garanzia si riferisce a tutte le situazioni in cui l'imputato non sia *fisicamente* presente in udienza, compresi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, l'imputato debba *considerarsi* presente, nonché i casi in cui quest'ultimo sia evaso durante il dibattimento o sia comparso ad una precedente udienza dibattimentale (si rinvia, sul punto, alle modifiche apportate all’art. 420 c.p.p.).

Da ultimo, si apporta una correzione consequenziale anche alla disposizione di cui all’art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., al fine di chiarire che la rimessione dell’imputato in termini per richiedere l’oblazione è possibile non solo nel caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale l’oblazione stessa sia ammissibile, ma anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice (sempre che, naturalmente, per le nuove imputazioni l’oblazione sia ammissibile).



## 2. Altri interventi di modifica - art. 1, co. 11.

**Art. 1, comma 11, lett. a), della legge delega:** *«prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione».*

*Art. 477 c.p.p. -Durata e ~~prosecuzione~~* ***organizzazione*** *del dibattimento*

1. Quando non è ~~assolutamente~~ possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente ~~dispone~~ ~~che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo~~ **, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere**.

*(Omissis)*

**V. art. 30, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 145 disp. att. c.p.p. - Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti*

***(****omissis)*

1. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può ~~stabilire~~ **stabilisce** il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

**V. art. 41, co. 1, lett. u) dello schema di decreto**

Con la riformulazione dell’art. 477, comma 1, del codice di rito, in stretta aderenza alle prescrizioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. a), si introduce la figura, già nota alla disciplina normativa del rito civile e alle prassi virtuose del processo penale, del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione.

La formulazione adottata ricalca quella della legge delega, ma precisa che la calendarizzazione è delineata dal giudice sulla base dell’ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell’ottica della ragionevole durata del processo.

Nella formulazione proposta, il calendario di udienza costituisce uno strumento per razionalizzare il corso delle attività dibattimentali, evitando – grazie alla programmazione - rinvii inutili o la celebrazione di udienze interlocutorie, ma nel rispetto di una specifica esigenza di celerità e senza rinunciare all’immediatezza del dibattimento, secondo il monito espresso della Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 29 maggio 2019.

In conseguenza si è modificato l’art. 145 delle norme di attuazione, che rimetteva ad una valutazione discrezionale l’indicazione del giorno di udienza fissata per l’esame del singolo testimone, consulente o perito.

Il riferimento al “presidente” si adatterà anche al rito monocratico in funzione del rinvio generale ai principi del dibattimento ad opera dell’art. 559, comma 1, c.p.p.

\*\*\*

**Art. 1, comma 11, lett. b), della legge delega:** *«prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle prove ai sensi dell’articolo 190 del codice di procedura penale».*

*Art. 493 c.p.p. -Richieste di prova*

1.Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato nell’ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove**, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1**.

*(Omissis)*

**V. art. 30, co. 1, lett. e) dello schema di decreto**

In linea con quanto suggerito dalla Relazione di accompagnamento alla legge delega e in attuazione del criterio di delega enunciato dall’art.1, comma 11, lett. b) della legge delega, si è scelto di modificare il terzo comma dell’art. 493 c.p.p., impiegando il verbo «illustrare», con riferimento alla richiesta di prove delle parti.

La modifica intende enfatizzare l’introduzione di «*un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti*» a beneficio di un consapevole e razionale esercizio del sindacato giudiziale previsto dagli artt. 189 e 190 c.p.p., al fine di evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l’istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro.

La richiesta di ammissione della prova è articolata nei momenti dell’indicazione dei fatti che si intendono provare e dell’illustrazione dell’ammissibilità e rilevanza delle prove. Per evitare che tale momento si trasformi in un modo surrettizio in un’occasione per veicolare al giudice elementi conoscitivi di valutazione, si è specificato che l’illustrazione deve concernere esclusivamente l’ammissibilità della prova ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1, c.p.p.. Peraltro, rimane fermo il potere del presidente, sancito dall’ultimo comma dell’art. 493 c.p.p., di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

\*\*\*

**Art. 1, comma 11, lett. c), della legge delega:** «*prevedere, ai fini dell’esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione».*

*Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici (Omissis)*

1. ***bis* Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.**

**1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-*bis*, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima l’udienza fissata per quell’esame.**

1. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, **nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter***, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

**V. art. 30, co. 1, lett. h) dello schema di decreto**

Il nuovo comma 1-*bis* dell’art. 501 del codice di rito introduce, in conformità alle previsioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. c), il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica.

In assenza di indicazioni specifiche sulla congruità del termine, si è ritenuto che il termine di sette giorni potesse rappresentare una soluzione adeguata al fine di bilanciare ragionevolmente gli interessi delle parti e l’efficienza processuale.

Si è scelto, inoltre, di non introdurre alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica, ritenendo che lo stesso non possa pregiudicare la validità dell’esame orale del perito o del consulente tecnico.

In conformità alla previsione della legge delega, la nuova disposizione non comporta alcuna deroga alla disciplina dell’ordine di assunzione delle prove, delle letture e dell’indicazioni degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Peraltro, in connessione con l’intervento effettuato sull’art. 501 c.p.p. e con il criterio di delega, secondo cui resta ferma *“la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione”*, si è chiarito, con un intervento sul comma 2, che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con la connessa possibilità di acquisirli), si estende alle relazioni depositate ai sensi dei nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*, in tal modo coordinando la fase, meramente informativa, del deposito, con quella acquisitiva e fermo, per il resto, quanto previsto dall’art. 511 c.p.p.

\*\*\*

**Art. 1, comma 11, lett. d), della legge delega:** *«prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».*

*Art. 495 c.p.p****.*** *- Provvedimenti del giudice in ordine alla prova (Omissis)*

**4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.**

**V. art. 30, co. 1, lett. f) dello schema di decreto**



In attuazione del criterio di delega sancito dall’art. 1, comma 11, lett. d), è stato introdotto nel corpo dell’art. 495 c.p.p. un comma aggiuntivo per regolare il delicatissimo tema dell’immediatezza della deliberazione.

La collocazione della norma è giustificata dal fatto che la nuova regola attiene all’ammissione delle prove, seppure a seguito di istanza di rinnovazione dell’esame a seguito dal mutamento di almeno uno dei giudici che compongono il collegio.

Il testo, rispetto al criterio della legge delega, che già appare sufficientemente specifico rispetto al bilanciamento realizzato, è stato meglio declinato, facendo generico riferimento al mutamento del giudice, per includere sia il giudice monocratico che il giudice collegiale - in quanto la norma si colloca nelle disposizioni dettate per il rito collegiale e opera, invece, nel giudizio monocratico per effetto di quanto previsto dagli articoli 549 e 555 c.p.p. - e per consentire che la disposizione operi anche quando la composizione del giudice collegiale muti per effetto della sostituzione anche di uno solo dei suoi membri. Si è specificato il riferimento espresso al fatto che le prove utilizzabili siano state assunte nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, in quanto, malgrado si tratti di prove assunte nello stesso dibattimento e, quindi, normalmente assunte nel contraddittorio con tutte le parti del medesimo processo, è parso utile ribadire il presupposto decisivo.

In concreto, si dispone che in caso di mutamento di almeno uno dei componenti del collegio (e, quindi, in caso di rito monocratico, dell’unico giudice), a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

Qualora, però, la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, il giudice non disporrà la riassunzione della prova, salvo che lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Quest’ultima disposizione deve essere letta in sintonia con le disposizioni di attuazione del criterio di legge delega enunciato dall’art. 2-*quater* comma 1, lett. a), destinato a introdurre la registrazione audiovisiva delle prove dichiarative come forma ulteriore e tendenzialmente elettiva di documentazione dell’atto.

# - IMPUGNAZIONI

## 1. Impugnazioni: forma, modalità e termini di presentazione dell’impugnazione - art. 1, co. 13, lett. a), b), i).

**Art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega:** «*fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione*»;

**Art. 1, comma 13, lett. b) della legge delega**: «*abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento*»;

**Art. 1, comma 13, lett. i) della legge delega**: «*prevedere l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato*»;

*Art. 581 c.p.p. - Forma dell’impugnazione.*

1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

1. dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
2. delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
3. delle richieste, anche istruttorie;
4. dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. **1-*bis*. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.**

**1-*ter*. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.**

**(*omissis*)**

**V. art. 33, co. 1, lett. d) dello schema di decreto**

*Art. 582 c.p.p. - Presentazione dell’impugnazione.*

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato **mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-*bis*** ~~personalmente ovvero a mezzo di incaricato~~ nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ~~Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione de~~l ~~giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e~~ ~~rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione~~

**1-*bis*. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.**

1. **Abrogato**.

**V. art. 33, co. 1, lett. e) dello schema di decreto**

*Art. 583 c.p.p. - Spedizione dell’atto di impugnazione*

**Abrogato**

**V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 585 - Termini per l'impugnazione.*

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

**1-*bis*. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.**

(*Omissis*)

**V. art. 33, co. 1, lett. f) dello schema di decreto**

*Art. 591 c.p.p. - Inammissibilità dell’impugnazione.*

1. L'impugnazione è inammissibile:

1. quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
2. quando il provvedimento non è impugnabile;
3. quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ~~583,~~ 585 e 586;
4. quando vi è rinuncia all'impugnazione. (*Omissis*)

**V. art. 33, co. 1, lett. h) dello schema di decreto**

*Art. 309 c.p.p. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.*

(*Omissis*)

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste ~~dagli~~ [~~articoli 582~~](https://dejure.it/%23/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113433&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa) ~~e~~ [~~583~~](https://dejure.it/%23/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113434&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa) **dall’articolo 582**.

(*Omissis*)

**V. art. 13, co. 1, lett. g) dello schema di decreto**

*Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato.*

(*Omissis*)

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.**

**V. art. 24, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

Art. 446 c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena e consenso. (*Omissis*)

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste~~ [~~dall'art. 583~~](http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00005894) ~~comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.**

(*Omissis*)

**V. art. 25, co. 1, lett. c), n. 2 dello schema di decreto**

*Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova.*

(*Omissis*)

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata ~~nelle forme previste~~ [~~dall'articolo 583~~](http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00005894)~~, comma 3~~ **da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore**.

(*Omissis*)

**V. art. 29, co. 1, lett. a), n. 3 dello schema di decreto**

*Art. 589 c.p.p. - Rinuncia all'impugnazione.*

(*Omissis*)

3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli ~~581, 582 e 583~~ **581 e 582** ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

(*Omissis*)

**V. art. 33, co. 1, lett. g) dello schema di decreto**

*Art. 591 c.p.p. - Inammissibilità dell'impugnazione.*

1. L'impugnazione è inammissibile:
2. quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
3. quando il provvedimento non è impugnabile;
4. quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ~~583,~~ 585 e 586;
5. quando vi è rinuncia all'impugnazione. (*Omissis*)

**V. art. 33, co. 1, lett. h) dello schema di decreto**

*Art. 595 c.p.p. - Appello incidentale.*

(*Omissis*)

1. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 , e 584. (*Omissis*)

**V. art. 34, co. 1, lett. b) dello schema di decreto**

In attuazione dei criteri di cui all’art. 1, comma 13, lett. a), b), i) della legge delega, si modifica la disciplina generale delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell’impugnazione, nonché ai termini per proporla. Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell’atto d’impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria. Nel nuovo comma 1- *bis* dell’art. 581 c.p.p. è innanzitutto prevista la causa d’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Il comma 1- *ter* dell’art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1.

Quanto alle modalità di presentazione dell’atto, si introduce nell’art. 582 una

distinzione a seconda che l’impugnazione sia proposta dalla parte o dai difensori, prevedendo l’uso delle modalità telematiche facoltativo nel primo caso e obbligatorio nel secondo, così operandosi anche il raccordo con quanto previsto, in materia di deposito telematico, dal nuovo art. 111-bis c.p.p., introdotto in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega. La disciplina viene conseguentemente

semplificata, prevedendo che solo le parti, quando propongono personalmente l’impugnazione, possano presentare l’atto, in modalità analogica, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le modifiche agli artt. 309, 438, 446, 464-bis, 589, 591, 595 c.p.p. sono di mero coordinamento, conseguenti all’abrogazione dell’art. 583 c.p.p. e alla necessità di adeguare i rinvii effettuati a detta norma da altre disposizioni del codice.

## Impugnazioni (continua): appellabilità oggettiva delle sentenze e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - art. 1, co. 13, lett. c), e), f), l).

**Art. 1, comma 13, lett. c) della legge delega**: «*prevedere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa*»;

**Art. 1, comma 13, lett. e) della legge delega**: «*prevedere l’inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità*»;

**Art. 1, comma 13, lett. f) della legge delega**: «*prevedere l’inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c)*»;

**Art. 1, comma 13, lett. l) della legge delega**: «*modificare l’articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado*».

*Art. 593 c.p.p. - Casi di appello.*

(*Omissis*)

1. ~~Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena~~ ~~dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena~~ ~~dell'ammenda o con pena alternativa.~~ **Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.**

**V. art. 34, co. 1, lett. a) dello schema di decreto**

*Art. 428 c.p.p. - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.*

(*Omissis*)

3-*quater*. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a ~~contravvenzioni punite~~ **reati puniti**

con la sola pena ~~dell'ammenda~~ **pecuniaria** o con pena alternativa.

**V. art. 23, co. 1, lett. m) dello schema di decreto**

*Art. 603 c.p.p. - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.*

(*Omissis*)

**3-*bis*.** ~~Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinent~~i ~~alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale~~. **Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in**

**udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.**

(*Omissis*)

**V. art. 34, co. 1, lett. i) dello schema di decreto**

In attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, comma 13, lett. c), e), f), l) della legge-delega, le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l’efficienza attraverso una riduzione dell’appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Viene pertanto esclusa l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell’ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell’istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.